



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 22.2016

Seregno, 16 dicembre 2016

LETTERE D'INTENTO IVA 2017

Con specifico Provvedimento del 2/12/2016, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione d'intento che i contribuenti interessati devono inviare per acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell'IVA.

La modifica riguarda l'eliminazione della possibilità di poter richiedere la non applicazione dell'IVA per le operazioni comprese in un determinato periodo temporale. Rimangono confermate le due possibilità già previste di richiedere la non applicazione dell'IVA:

per *“una sola operazione (fino a €)”* o

per le *“operazioni fino a concorrenza (di un importo in €)”*.

Due sono le novità “negative” della modifica.

Una è data dall'eliminazione della possibilità di richiederle nel periodo di riferimento dall'1-1-2017 al 31-12-2017 ma di quantificare l'ammontare dell'importo delle operazioni che sanno non assoggettate ad imposta.

L'altra novità è data dalla decorrenza della nuova modulistica. Il Provvedimento infatti, prevede che il nuovo modello debba essere *“utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017”*.

Questa stringente formulazione determina l'obbligo per i clienti che in questi giorni stanno apprestando a presentare le dichiarazioni d'intento per il 2017 utilizzando l'attuale modello disponibile (vecchio modello), di dover ripresentare il nuovo entro il 1 marzo 2017 secondo le nuove indicazioni.

Per evitare questa duplicazione di invio delle dichiarazioni d'intento riteniamo opportuno, per chi ne avesse la possibilità, consigliare di inviare le dichiarazioni 2017 con il modello “vecchio”, ma con l'indicazione di una delle due scelte previste anche nel nuovo modello.

In genere andrà indicata nel campo 2 operazioni fino a concorrenza di euro (indicare l'importo).

Adeguandoci di fatto alla nuova normativa, in attesa di istruzioni ministeriali per il momento assenti, siamo fiduciosi che si possa evitare la duplicazione di dichiarazioni.

Qualora, invece, il vecchio modello sia presentato con la scelta legittima di un periodo temporale (dal/al), non più previsto nel nuovo modello, pur mantenendo efficacia fino al termine massimo del 28/2/2017, sarà necessario ripresentare il nuovo modello con una delle due scelte possibili nello stesso per gli acquisti da effettuare a partire dal 1/3/2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento:

Provvedimento 2 dicembre 2016 Agenzia delle Entrate